



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto



— — —



- **controricorrenti** -

FATTI DI CAUSA

1. La controversia, simile ad altre pendenti sul territorio nazionale, concerne minori orfani di nazionalità ucraina, già dichiarati dalle Autorità ucraine in stato di abbandono, trasferiti in Italia temporaneamente per effetto di un provvedimento delle Autorità Ucraine di concerto con le Autorità italiane, con la peculiarità, nella vicenda all'esame, della sopraggiunta attribuzione, alle minori in epigrafe indicate, dello *status* di rifugiate.
2. Il complesso *iter* procedimentale involge profili di stretta attinenza al diritto civile, alle relazioni tra Stati, in specie Stati ove vige la legge marziale perché teatro di guerra.
3. Ebbene, prendendo le mosse dall'ingresso dei minori nel territorio italiano, con ordinanza amministrativa dell'8 marzo 2022 il Ministero dell'Istruzione, delle Scienze dell'Infanzia e dello Sport-Amministrazione dello Stato regionale di trasferiva, in Italia, numerosi minori presenti



nell'orfanotrofio dello Stato, per allontanarli dal conflitto bellico russo-ucraino in corso.

4. A tal fine, l'educatrice dell'istituto veniva incaricata di organizzare la partenza dei minori verso l'Italia ed a costei veniva affidata la responsabilità di garantire la vita e la salute dei minori, di rappresentare i loro interessi durante il soggiorno fuori dal territorio ucraino, di registrare i minori, fra i quali le minori _____ in epigrafe indicate (di seguito, le minori), presso il Consolato e di organizzare il loro rientro in Ucraina all'esito della temporanea permanenza in Italia.
5. Con provvedimento del 6 aprile 2022, il Consolato Generale dell'Ucraina competente per la Regione Sicilia rilasciava un'attestazione consolare con la quale disponeva la permanenza dei minori nel territorio italiano e nominava l'attuale ricorrente, dottoressa _____, conosciuta dal medesimo Consolato ucraino a Napoli, quale presidente _____ (di seguito la _____ verrà indicata come la tutrice internazionale), quale tutore, al fine di provvedere, durante la loro permanenza, ai fini legati alla salute fisica e psicologica, all'integrazione sul territorio italiano e a tutte le necessità nascenti, in capo ad ogni minore, sul territorio italiano.
6. Il Tribunale per i minorenni di Catania, nell'ambito del procedimento di MSNA (acronimo per minori stranieri non accompagnati), con decreto presidenziale del 4 aprile 2022 nominava alle minori un tutore legale provvisorio italiano tra gli avvocati iscritti nell'elenco dei tutori per i minori stranieri non accompagnati.
7. La tutrice internazionale proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 4 della legge n.64/1994, per ottenere la delibazione del provvedimento di nomina, in qualità di tutore internazionale, già predisposto dallo Stato dell'Ucraina per il tramite della Rappresentanza Consolare, con il conseguente affidamento delle minori.
8. Il Tribunale di Catania, con decreto n.3047/2022, respingeva l'istanza e la tutrice internazionale proponeva ricorso per cassazione incentrato



sull'efficacia, nell'ordinamento italiano, del provvedimento di nomina da parte del Console Generale per l'Ucraina in Italia.

9. La Corte di Cassazione, all'esito della pubblica udienza, in applicazione dell'art. 23 della Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione consolare tra Italia ed Ucraina del 26 dicembre 2016), delineava lo *status* giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, cassava il provvedimento di nomina del tutore italiano provvisorio da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarava l'efficacia del provvedimento di nomina della tutrice internazionale da parte del Console Generale per l'Ucraina in Italia (cfr., con riferimento anche alle minori per cui è causa, Cass. n. 17633/2023; v., inoltre, Cass. n.17603/2023).
10. La Corte di Cassazione affermava l'inapplicabilità della legge n. 47 del 1997 (per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale), non trattandosi, nella specie, di minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale e meritevoli di protezione secondo la disciplina dettata dalla legge n. 47 *cit.*, per avere il Console, previa attestazione della regolarità della documentazione amministrativa prodotta, provveduto ad esercitare, conformemente alle disposizioni consolari ed alla Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996, il potere diretto di nomina della _____ come tutrice dei minori, comprese le minori della cui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorso, temporaneamente trasferiti in Italia per effetto dell'emergenza legata al conflitto armato in corso nel Paese, attraverso l'intervento di una macchina organizzativa promossa e diretta dall'amministrazione centrale ucraina.
11. Questa Corte, con la sentenza n. 17633/2023, dichiarava, pertanto, l'efficacia, in Italia, della nomina della signora _____, quale tutrice dei minori, ad opera del Console Generale, revocava l'affidamento temporaneo delle minori alla coppia individuata, sin dal maggio 2022, «a far data dall'effettiva partenza delle minori per il rientro in Ucraina» (affidamento, quindi, mantenuto, *a contrario*, fino alla data di effettivo rimpatrio delle minori), e disponeva l'archiviazione del procedimento,



aperto a tutela delle minori, che aveva condotto alla nomina del tutore provvisorio italiano.

12. Dal provvedimento consolare si evinceva che si consentiva la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato (comprensivo delle minori per cui è causa), in territorio italiano, sino all'8 giugno 2022 e, con successiva proroga, sempre disposta, con atto del 10 giugno 2022, dal Console Generale dello Stato, «sino al termine del conflitto», accompagnati dal suddetto nominato responsabile, autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore che da questo Consolato viene altresì delegata e riconosciuta».
13. Si dava atto, nel menzionato provvedimento, della nota del 10 maggio 2023 dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia, con la quale si chiedeva di «avviare la procedura di rimpatrio dei minori di cui all'allegato elenco in Ucraina, tra i quali le minori – con accompagnamento del citato tutore nella località specificamente indicata – – – – –
– località indicata quale luogo sicuro, lontano dalle zone di guerra, con assicurazione della necessaria assistenza tecnica, oltre che l'accesso agli istituti di istruzione e agli altri requisiti in materia di protezione dei diritti e degli interessi dei minori».
14. Soggiungeva Cass. n. 17633 *cit.* che, nella specie, l'autorità consolare, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dal Paese di origine delle minori, aveva altresì conferito e riconosciuto la funzione di tutore all'attuale ricorrente e tale atto, adottato dall'autorità consolare ucraina, del Paese ove le minori avevano conservato la loro residenza abituale, era oggetto del necessario riconoscimento nel nostro ordinamento.
15. Inoltre, della peculiare sequenza temporale – l'attestato consolare, recante delega e riconoscimento della funzione di tutore internazionale, risultava adottato in epoca successiva al provvedimento adottato, in via di urgenza, dall'autorità giurisdizionale italiana, con decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, di nomina del tutore nazionale dei minori, in data



4 aprile 2022, nel presupposto che i minori, provenienti tutti dal medesimo istituto per minori, fossero privi di un rappresentante legale – Cass. n. 17633 *cit.* rimarcava l'erroneità dell'assunto sul quale poggiava, non trattandosi di minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 47 *cit.*, in considerazione del potere diretto di nomina del tutore provvisorio delle minori esercitato dal Console, conformemente alle disposizioni consolari ed alla Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996.

16. Conclusivamente, Cass. n. 17633 *cit.* dava riscontro della nomina, quale tutore provvisorio delle minori, della _____ e disponeva l'archiviazione del procedimento aperto a tutela delle minori che aveva condotto alla nomina del tutore provvisorio italiano.

17. Per effetto della citata decisione di questa Corte, il Tribunale di Catania, con provvedimento del 20 luglio 2023, dichiarava cessato l'incarico del tutore nazionale provvisorio e revocava l'affidamento temporaneo delle minori alla coppia di affidatari individuata nel mese di maggio 2022, «a far data dalla effettiva partenza delle minori per il rientro in Ucraina».

18. Lo stesso Tribunale confermava l'efficacia della nomina del tutore internazionale provvisorio e disponeva l'archiviazione del procedimento aperto a tutela delle minori sebbene dalla loro audizione (in data 8 giugno 2023, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania) fossero risultate le gravi patologie dalle quali erano affette e che le rendevano bisognevoli di assistenza medica specialistica, e nonostante fosse, altresì, emerso che le minori volessero continuare a studiare in Italia.

19. Il Tribunale, inoltre, prendeva atto della nota del 10 maggio 2023, con cui l'Ambasciata d'Ucraina in Italia chiedeva di «avviare la procedura di rimpatrio dei minori di cui all'allegato elenco, tra i quali le minori _____, con accompagnamento della citata tutore nella località indicata –

- quale luogo sicuro, posto lontano dalle zone di guerra, con assicurazione della necessaria assistenza tecnica, oltre che l'accesso agli istituti di istruzione e agli altri requisiti in materia di protezione dei diritti e degli interessi dei minori».



20. Il Tribunale per i minorenni di Catania, di conseguenza, chiudeva il procedimento già avviato e concedeva il nulla osta al rimpatrio delle minori.
21. La vicenda ora all'esame delle Sezioni Unite s'innesta nella fase successiva al nulla-osta al rimpatrio.
22. Gli affidatari temporanei delle minori, in esito alle premesse vicende giudiziarie, si rivolgevano al Tribunale civile di Catania per la nomina di un curatore speciale, ex art 78 c.p.c., per le minori loro affidate dal Tribunale per i minorenni di Catania, per il conflitto d'interessi con il tutore, intenzionato a rimpatriare le minori in Ucraina.
23. La Sezione monocratica feriale del Tribunale di Catania, con provvedimento del 2 agosto 2023, dichiarava la propria incompetenza e motivava: «rilevato che la competenza alla nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi spetta al giudice del procedimento (in corso); ritenuto che competente per il procedimento di rimpatrio delle minori è il tribunale per i minorenni di Catania ai sensi della legge 15.1.1964 n. 64, rigetta il ricorso».
24. Il reclamo proposto dagli affidatari temporanei avverso detto provvedimento veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per carenza di legittimazione passiva degli affidatari.
25. Il 24 agosto 2023, il Console Ucraino a Napoli, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della Convenzione consolare Italia -Ucraina, nominava l'Avvocato
curatore speciale internazionale delle minori, poi sostituito, con provvedimento del 15 settembre 2023, sempre emesso dal Console ucraino, con l'Avvocato , con specificazione che la nomina era «ai soli fini del rimpatrio».
26. Parallelamente, il 2 settembre 2023, su istanza degli affidatari temporanei, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania chiedeva, al giudice tutelare, la nomina di un curatore speciale al fine di dirimere il conflitto d'interessi (in riferimento al rientro delle minori in Ucraina) insorto tra il tutore internazionale di nomina consolare e le stesse minori.
27. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario basava la sua richiesta su elementi nuovi, insistendo sulla competenza del Tribunale ordinario.



28. Il tutore internazionale, nel giudizio incardinato dal Procuratore della Repubblica, esponeva che era stata promossa querela per sottrazione internazionale dei minori sia in Italia sia presso la magistratura ucraina per il tramite dell'autorità diplomatica, in considerazione della condotta oppositiva della famiglia affidataria nei confronti del tutore internazionale, non riconoscendone l'autorità. Il Procuratore della Repubblica evocava la richiesta di archiviazione del procedimento, in Italia, per sottrazione internazionale di minori; il tutore internazionale precisava che, in Ucraina, il procedimento penale stava proseguendo il suo corso.
29. Con decreto del 25 settembre 2023, il Giudice tutelare accoglieva l'istanza con la nomina del curatore speciale al fine di rappresentare le minori «dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie) nella procedura di rientro in Ucraina... e per esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della loro salute».
30. Il Giudice tutelare aveva ritenuto necessario procedere in via d'urgenza, ex art.360 c.c., alla nomina di un curatore speciale delle minori, a fronte del conflitto d'interessi tra il tutore internazionale e le minori e l'assenza di un protutore, in modo da garantire alle minori l'adeguata rappresentanza, dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie), dell'interesse superiore del minore, non avendo il tutore preso in considerazione «né le raccomandazioni di non rimpatrio formulate dall'Alto Commissariato proprio in relazione ai minori ucraini né le gravi condizioni di salute di entrambe le sorelline», in cura presso strutture ospedaliere pubbliche italiane.
31. In sede di reclamo, il Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza n. 50/2024, pubblicata il 19/1/2024, ora impugnata, ha confermato il provvedimento del giudice tutelare di nomina dell'Avvocato quale curatore speciale delle minori ucraine, ritenendo nulla, per assoluta genericità e per mancato ascolto dei minori, la nomina, in data 24/8/2023, di un curatore speciale delle minori da parte del Consolato Generale dello Stato ucraino in Napoli, nella persona dell'Avvocato .
32. In particolare, i giudici del Tribunale hanno sostenuto, in punto di competenza, non essere preclusiva la precedente pronuncia del Tribunale



ordinario dell'agosto 2023, di declinatoria della propria competenza, in quanto, in quella pronuncia, si era rilevata solo l'incompetenza a decidere sulla richiesta, in via d'urgenza, degli affidatari temporanei delle minori, di nomina, ex art.78 c.p.c., di un curatore speciale per presunto conflitto d'interessi con la tutrice internazionale «la quale intendeva rimpatriare le minori»; hanno ritenuto, pertanto, competente il Tribunale per i minorenni, «quale giudice del procedimento in corso», per essere venuta meno la litispendenza in relazione al procedimento a tutela delle minori apertosi presso il Tribunale per i minorenni di Catania, a seguito di provvedimento di archiviazione degli atti e di revoca dell'affidamento delle due minori alla coppia di affidatari; hanno, in definitiva, escluso la pendenza, dinanzi al Tribunale per i Minorenni, di procedure «incoate ai sensi della l.64/1994», in materia di applicazione della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (art.4: richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate da autorità straniera; riconoscimento e esecuzione nel territorio dello Stato di decisioni relative all'affidamento dei minori e al diritto di visita adottate dalle autorità straniere, ai sensi degli artt.7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980; richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita).

33.Nel merito, il Tribunale di Catania ha rilevato che non dava luogo a nullità del procedimento la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale delle minori, Avv. (poi sostituito dall'Avv.

, il 5/9/2023), nominato, il 24 agosto 2023, dal Console Generale ucraino in Napoli, «ai soli fini del rimpatrio» delle minori, in quanto la medesima nomina risultava affetta da nullità.

34.Inoltre, il Tribunale, correggendo sul punto la motivazione del giudice tutelare, pur ritenendo che l'art.50 della Convenzione consolare tra Ucraina e Italia legittimasse il Console a nominare sia un tutore sia un curatore speciale del minore, ha ritenuto non necessario disporre la chiamata in giudizio del «curatore speciale di nomina consolare», essendo tale nomina nulla sia per genericità - in quanto nel provvedimento di nomina



«dell'avvocato [] non si fa riferimento a nessuna circostanza che ne legittimi la nomina, per cui si tratta di un atto nullo in quanto non conforme alla legislazione italiana», come già ritenuto dal Giudice tutelare (sotto il profilo della nomina e del rispetto delle condizioni dell'art.360 c.c., con attribuzione della rappresentanza legale al curatore ed esautoramento della rappresentanza del tutore internazionale *in toto* o con riferimento alle procedure di rientro in Patria) - sia perché in contrasto con gli accordi internazionali in vigore tra le parti (Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e Convenzione europea sui diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996), per non esservi traccia dell'ascolto, delle opinioni e delle esigenze delle minori.

35. In data 15 settembre 2023, in sostituzione dell'Avv. [], astenutasi per incompatibilità del ruolo, è stata nominata, dal Console Ucraino, curatore speciale internazionale, l'Avv. [] per sei minori, comprese le minori per cui è causa, finalizzando la nomina «ai soli fini del rimpatrio».
36. *Medio tempore*, su ricorso del curatore speciale Avv. [], la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, con verbale del 9 maggio 2024, ha riconosciuto ad entrambe le minori lo *status* di rifugiate, avendo la Commissione ritenuto che per entrambe le minori ucraine, orfane e «minori stranieri non accompagnate» (MSNA), sussistesse un fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95.
37. Avverso la pronuncia del Tribunale ordinario di Catania in epigrafe indicata, il tutore internazionale delle minori propone ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memorie.
38. Resistono, con controricorso, le minori ucraine, rappresentate e difese dall'Avvocato [] in qualità di curatore speciale nominato dal giudice tutelare italiano; l'Avvocato [], curatore speciale di nomina consolare, ulteriormente illustrato con memoria; la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che ha depositato requisitoria



scritta. La Procura della Repubblica Distrettuale di Catania e rimasta intimata.

39. La Curatrice speciale Avv. _____, di nomina consolare, ha aderito alle conclusioni della ricorrente.
40. La Prima Sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1807 del 25 gennaio 2025, rilevato che il ricorso non risultava notificato al Curatore speciale, Avvocato _____, nominato dal giudice tutelare, per essere stato notificato, oltre che al Procuratore Generale, solo all'Avvocato _____, nella qualità di curatore speciale di nomina consolare, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto curatore speciale, Avv. _____, nominato dal giudice tutelare, che in data 3 marzo 2025 ha depositato controricorso.
41. Il curatore speciale, nominato dal Giudice tutelare, Avv. _____, si è costituito, con controricorso del 4/3/25, a seguito di notifica del ricorso (malgrado il mancato rispetto del termine di legge tra la notifica del ricorso e l'udienza fissata del 7/3/2025), dando atto che, a seguito della nomina del 25/9/2023, egli ha ascoltato più volte le minori «anche per verificare il grado di comprensione delle stesse relativamente alla figura del Curatore e la loro volontà o meno di fare rientro in Ucraina», nonché ha autorizzato più di una visita medica specialistica in favore delle minori costrette, a causa delle importanti affezioni patite alla salute, a periodi di ricovero presso l'Ospedale Gaslini di Genova.
42. Il controricorrente ha rimarcato che le minori hanno sempre convintamente espresso dissenso al rientro in Ucraina, manifestando, a suo dire, terrore e avversità nei confronti della tutrice internazionale e del contesto generale quotidiano che l'orfanotrofio da cui provenivano aveva offerto loro.
43. Evidenza, il controricorrente, che il conflitto d'interessi tra la tutrice internazionale e le minori è stato riconosciuto «dallo stesso Console Ucraino» che ha ritenuto di nominare, in sostituzione del primo, altro curatore speciale di nomina consolare.
44. Infine, il curatore speciale, Avv. _____, ha chiesto dichiararsi:



- a) inammissibile il ricorso straordinario, in quanto il provvedimento di nomina del curatore speciale non ha carattere decisorio, avendo natura di volontaria giurisdizione, non essendo volto a dirimere un conflitto tra i diritti soggettivi delle parti in causa con autorità di giudicato, ma piuttosto a valutare la corrispondenza della volontà di agire nell'effettivo e superiore interesse delle minori, e definitivo, essendo sempre revocabile e modificabile;
- b) inoltre, in punto di incompetenza del Tribunale ordinario, si sarebbe dovuto proporre ricorso ordinario nei termini di legge, non straordinario, non essendo più esperibile alcun regolamento di competenza necessario o facoltativo;
- c) inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente tutrice internazionale e della curatrice speciale di nomina consolare, in quanto, su ricorso del suddetto Curatore speciale, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania ha riconosciuto ad entrambe le minori lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, come si evince dai verbali di commissione del 9 maggio 2024 (rispettivamente rif. n. CT0024113, all. 2 e CT0024114, all. 3).
45. Si afferma che, dal momento del riconoscimento della protezione internazionale in favore delle minori, ossia dal 9 maggio 2024, «lo Stato Italiano non potrà più permettere ingerenze del paese d'origine, ossia l'Ucraina, paese dal quale le minori stesse andranno protette e tutelate, con conseguente impossibilità di quest'ultimo, e degli organi o soggetti dallo stesso nominati, di interferire nelle decisioni prese dello Stato Italiano, nella forma dell'Autorità Giudiziaria, per le stesse»: la gestione delle minori da parte della tutrice internazionale, ovvero dello Stato Ucraino, non solo sarebbe in palese contrasto con il superiore interesse delle minori, ma comporterebbe il concreto pericolo che le minori possano essere sottoposte



alle persecuzioni, documentalmente accertate, da parte della Commissione Territoriale di Catania.

46. Quindi, soggiunge il controricorrente, alla luce di quanto riportato, il «nulla osta» dato a suo tempo dal Tribunale per i Minorenni di Catania, oltre a non essere equivalente all'ordine di rimpatrio per le stesse, poiché nessuna procedura è stata mai riaperta presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, nessuna procedura di rientro è mai stata attivata nei riguardi delle minori, per cui nessuna competenza del Tribunale per i Minorenni era richiesta per il provvedimento di nomina del curatore speciale da parte dell'Autorità Giudiziaria, con sua conseguente inefficacia, alla luce del riconoscimento della Protezione internazionale di cui si è detto.
47. Con ordinanza interlocutoria n. 12410 del 10 maggio 2025 la Prima Sezione civile ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, in considerazione della complessità delle questioni interpretative, del ragguardevole numero di minori ucraini giunti in Italia all'indomani del conflitto bellico russo-ucraino, e delle molteplici procedure aperte, presso i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali ordinari, alcune delle quali giunte già dinanzi al giudice di legittimità, tanto giustificando un intervento chiarificatore, anche in funzione nomofilattica-deflattiva, del giudice di legittimità nella sua composizione a Sezioni Unite.
48. L'ordinanza interlocutoria pone, pertanto, tre questioni, enunciate nei termini che seguono.
- A) *Se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, o quella del Tribunale per i Minorenni, funzionalmente deputato alle questioni esclusivamente minorili, a provvedere su di un'istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console Generale di Ucraina, e il minore.*
- B) *Se possa non essere riconosciuto efficace automaticamente in Italia il provvedimento adottato dal Console Generale di Ucraina di nomina di*



un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l'ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell'autorità ucraina (artt. 23 e ss. Convenzione de L'Aja del 19/10/1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge n. 101/2015, cui ha aderito l'Ucraina).

C) Se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l'allegato riconoscimento dello status di rifugiate politiche alle due minori per cui è causa.

49. L'Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo affermarsi i seguenti principi:

- «In materia di minori stranieri temporaneamente trasferiti in Italia, in esecuzione di provvedimenti adottati dallo Stato di origine e nell'ambito di accordi tra Stati, la competenza a conoscere delle misure di protezione della persona del minore, ivi comprese le questioni relative al rimpatrio, al conflitto di interessi tra il minore e il tutore o curatore nominato dall'autorità straniera, nonché alla verifica della compatibilità di tali nomine con l'interesse superiore del minore, spetta al Tribunale per i minorenni, quale giudice funzionalmente competente ai sensi della legge n. 64 del 1994 e delle Convenzioni dell'Aja del 1961 e del 1996, restando esclusa la competenza del giudice tutelare.
- La nomina del tutore o curatore speciale effettuata dall'autorità consolare dello Stato di origine costituisce misura di protezione del minore ed è riconosciuta di pieno diritto nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja, restando ferma la possibilità per il giudice minorile di verificarne la concreta compatibilità con l'interesse superiore del minore e di adottare, ove necessario, misure integrative ai sensi dell'art. 24 della stessa Convenzione.
- In materia di minori stranieri temporaneamente trasferiti in Italia a seguito di conflitti armati, l'eventuale riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione internazionale non incide sulla validità ed



efficacia delle misure di protezione adottate dallo Stato di origine e non attribuisce al giudice tutelare la competenza ad assumere decisioni sulla persona del minore o sul rimpatrio. In ogni caso, la valutazione dello *status* di rifugiato del minore e delle sue eventuali interferenze con le determinazioni relative al rientro nello Stato di origine rientra nella competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, quale giudice naturale delle misure di protezione della persona del minore, restando esclusa ogni competenza del giudice tutelare».

50. Hanno depositato memorie illustrative, in prossimità della pubblica udienza, l'Avvocato _____, quale curatore speciale delle minori, il tutore internazionale _____.

RAGIONI DELLA DECISIONE

51. La ricorrente, tutrice internazionale di nomina consolare, premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art.111, comma 7, Cost., avverso provvedimento di contenuto definitivo e decisorio, anche ai sensi dell'art.4 della Convenzione dell'Aja del 1996, di ammissibilità della nomina del curatore speciale nominato dal giudice italiano rispetto al curatore nominato dall'autorità diplomatica, eccepisce la tardività del deposito del controricorso del curatore speciale, chiede l'applicazione della Convenzione di New York in tema di tutela dei minori (quesito n. 3) e la rimessione alla CGUE nel rispetto della Direttiva n. 32/2016.

52. Sull'ammissibilità del ricorso straordinario evidenzia che il provvedimento impugnato, reso in sede di reclamo dal Tribunale di Catania, in forma di ordinanza, è definitivo, ha carattere decisorio ed è, pertanto, in grado di incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale, *in primis* sul potere di un'autorità diplomatica consolare e i relativi atti adottati; assume che, in ogni caso, si applica, nella specie, l'art.4 della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale, ratificato dalla Legge n.64/94 che riconosce il diritto delle parti di ricorrere in cassazione nei procedimenti *de potestate*, a nulla rilevando la definitività o meno del provvedimento.



53. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 e 3, c.p.c., la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 38 disp. att. cod. civ., dell'art. 4 legge n. 64/94 di attuazione della Convenzione dell'Aja del 1996 - *recte*, di ratifica della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 - con riferimento alla competenza funzionale, *ratione materiae*, del Tribunale per i Minorenni di Catania per i procedimenti di rimpatrio di minori, avendo erroneamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario chiesto la nomina del curatore al Tribunale ordinario avente, in materia, competenza residuale, sul presupposto che non fossero pendenti procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dovendo affermarsi, invece, la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Catania per i procedimenti di rimpatrio dei minori e di nomina del curatore in caso di conflitto d'interesse (nella specie, tra le minori e il tutore internazionale, in ordine al rimpatrio in Ucraina).
54. Assume che, erroneamente, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario aveva chiesto la nomina del curatore al Tribunale ordinario di Catania, sul presupposto dell'inesistenza di procedimenti pregressi aperti presso il Tribunale per i Minorenni, trascurando di considerare la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Catania, *ratione materiae* in ordine al «rimpatrio di minori stranieri», sicché il procedimento andava incoato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Catania, e non già attraverso la magistratura ordinaria.
55. Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996, della legge n. 64 del 1994



e della legge n. 101 del 2015, di ratifica della Convenzione de L'Aja, con riferimento al conflitto tra la nomina del curatore speciale consolare preesistente e la nomina di un curatore giudiziario in ordine al trasferimento delle minori in Ucraina.

56. Assume che si applica, al procedimento *de quo*, la normativa internazionale che assurge a normativa primaria rispetto alla normativa interna; la nomina dell'Avvocato , come curatore speciale internazionale (per sei minori, incluse le minori per cui è causa) da parte del Console ucraino non è nulla ma specifica, promana dall'esercizio di un potere statale straniero e, nel merito, non può comunque essere oggetto di contestazione, in applicazione dell'art.23 della Convenzione dell'Aja del 1996 (Riconoscimento ed Esecuzione «1. *Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti*»); la nomina si pone nel novero delle attribuzioni consolari, in materia di volontaria giurisdizione, che non seguono, di regola, il sistema dell'esercizio diretto dei poteri, per essere generalmente limitate alla semplice funzione d'intervento e sollecitazione presso le autorità locali perché adottino provvedimenti certi in favore dei connazionali, nell'alveo della funzione comunemente riconosciuta all'autorità consolare, nella specie ucraina, allo scopo di attuare la protezione dei connazionali; solo la contrarietà all'ordine pubblico ne infirma la validità.
57. Rimarca che la prima nomina del curatore speciale consolare preesistente non può essere contestata dal giudice nazionale, per effetto dell'art. 23 della Convenzione del 1996 *cit.*, e che il procedimento incoato dal Pubblico Ministero ha riguardato la prevalenza della nomina giudiziaria di un curatore speciale italiano rispetto all'esistenza, riconoscimento ed esecuzione della nomina consolare esistente e alle richieste del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario.
58. Evidenzia che, per l'oggetto del processo «nomina di un curatore speciale per le minori affidate a famiglie italiane che si sono poste in contrasto con il tutore internazionale, non riconoscendone i poteri e le funzioni e con il curatore speciale internazionale ai fini di un rimpatrio», non viene in rilievo



un procedimento di volontaria giurisdizione in cui viene emesso un provvedimento temporaneo, ma si verte, nella specie, in tema di procedimento di volontaria giurisdizione definito con ordinanza definitiva volta a privare di poteri l'autorità diplomatica consolare, autorità che si occupa di tutelare le minori - ospitate temporaneamente in Italia in seguito al conflitto bellico, al fine di non far perdere loro identità ucraina, salute e lingua, e in vista del rimpatrio o trasferimento in posti sicuri della Ucraina o in altri Paesi - senza dover essere ostacolata, dallo Stato ospitante, nel *best interest* per le minori nella scelta di luoghi, tempi e modalità già concordate con l'Autorità ministeriale centrale italiana, nominata *ad hoc*, e con il Tribunale per i Minorenni di Catania.

59. Soggiunge che la natura affatto indisponibile del superiore interesse delle minori determina l'applicazione, per cogente disposizione della Corte EDU, delle norme sovranazionali processuali e sostanziali che non consentono agli stati firmatari, proprio a tutela del superiore ed indisponibile interesse dei minori, la previsione di decadenza o preclusione alcuna, e la necessità di adire le giurisdizioni superiori di cui alla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n.176, tenuto altresì conto della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18 - adottata del Consiglio d'Europa e Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77).

60. Con memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica innanzi alla Sezione semplice di questa Corte, la ricorrente ha chiesto affermare che:

a) la nomina del curatore speciale internazionale, da parte della rappresentanza diplomatica consolare ucraina in Italia, è pienamente valida e conforme al nostro ordinamento, in difetto di contrarietà all'ordine pubblico; b) la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione di minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la



cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, e, in forza della Convenzione, dalla legge n. 101/2015 di ratifica, spetta allo Stato ucraino «la protezione diretta dei minori ucraini»; c) pur essendo il rimpatrio delle minori in Ucraina di competenza del Tribunale per i Minorenni (non del Tribunale ordinario), nella specie, la competenza sulla nomina di un curatore speciale delle minori va riconosciuta soltanto al Console ucraino, l'unico soggetto deputato a dirimere «le controversie degli affari interni riguardanti i minori all'interno del quadro giuridico internazionale».

61. Le conclusioni del ricorso sono le seguenti:

«A) Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Catania in materia di rimpatrio nel procedimento reclamato R.G. n. 4033/2023, promossa dal reclamante avverso il ricorso del Pubblico Ministero e disporre il rinvio ordinando la prosecuzione del giudizio di specie dinanzi al predetto giudice in luogo del Tribunale di Catania;

B) dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso presentato dal Pubblico Ministero»; prendere atto della esecutività del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania che ha disposto il «nulla osta al rimpatrio», di concerto con l'Autorità centrale, atteso che, per effetto della sottrazione internazionale del minore incapace, si deve applicare la Convenzione dell'Aia del 1980 e la competenza del Tribunale per i Minorenni per i motivi indicati e, comunque, di dare atto, ex art 23 Convenzione dell'Aja *cit.*, e riconoscere che il curatore speciale è stato nominato legittimamente dalla rappresentanza diplomatica consolare ucraina in Italia; qualora si disponesse il rinvio fissare il termine perentorio entro il quale riassumere la causa avanti all'autorità giudiziaria fornita di competenza ai fini della risoluzione della controversia ad essa devoluta;

C) riformare o annullare il reclamo e il provvedimento di prime cure dichiarando, senza rinvio, la legittimità della nomina consolare del curatore speciale internazionale nella persona dell'Avvocato , iscritta nell'albo dei curatori speciali del Tribunale di Catania, con i poteri di cui al mandato consolare».



62. In definitiva, quanto alla nomina del curatore speciale italiano, si eccepisce l'incompetenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale per i Minorenni in relazione alla «competenza funzionale in materia di rimpatrio dei minori», dovendosi ritenere che la famiglia affidataria, opponendosi in ogni modo al loro rientro in Ucraina, abbia attuato una sottrazione internazionale dei minori e si invoca la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si chiede poi, in riforma della decisione impugnata, la declaratoria di piena legittimità della nomina consolare del curatore speciale delle minori.
63. Tanto premesso, preliminarmente, sull'ammissibilità del ricorso straordinario, rilevano queste Sezioni Unite, in continuità con quanto già *prima facie* affermato dall'ordinanza interlocutoria: a) il ricorso ordinario per cassazione è ormai in larga parte sovrapponibile al rimedio del ricorso straordinario ex art.111 Cost, in punto di statuizione sulla competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Catania e non del Tribunale per i Minorenni di Catania; b) l'art.43 c.p.c. consente, quando il provvedimento ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito, di impugnarlo sia con l'istanza di regolamento di competenza (facoltativo) sia nei modi ordinari, quando si impugna, insieme alla pronuncia sulla competenza, quella sul merito e nella specie il provvedimento del Tribunale ha deciso nel merito, confermata la competenza del giudice tutelare, e viene impugnato (con ricorso notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, salva integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte) sia quanto alla statuizione in punto di affermata competenza del Tribunale ordinario sia quanto al merito dell'istanza.
64. In ordine alla natura di mero atto di volontaria giurisdizione del decreto di nomina del curatore speciale, avverso il quale non sarebbe proponibile ricorso per cassazione, perché privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, nella specie si deduce trattarsi di un'ordinanza definitiva, che avrebbe, come si afferma in ricorso, privato dei poteri una autorità diplomatica consolare [*«la quale si occupa di tutelare le minori al fine di non*



far perder loro la propria identità Ucraina , la salute, la lingua (le minori a detta dei servizi sociali non parlano più la lingua ucraina e hanno perso ogni ricordo del paese di origine) ospitate temporaneamente in Italia, in seguito al conflitto bellico e di poterle rimpatriare o spostare sia in posti sicuri della Ucraina, sia in altri paesi»] e che non può definirsi meramente gestorio ma decisorio, attenendo al *best interest* delle minori ed essendosi conferiti al curatore speciale nominato poteri di rappresentanza non solo processuale ma anche sostanziale delle minori.

65. In altri termini, la qualificazione del provvedimento che decide, nella specie, sul reclamo, non è e non può essere quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione, essendovi, al fondo, non già la mera cura degli interessi in gioco, sibbene la definizione di un conflitto intersoggettivo che investe la tutela delle minori straniere provenienti da teatro di guerra e temporaneamente presenti sul territorio italiano, in contrapposizione con l'esercizio e la somministrazione delle protezioni nazionali e del Paese di provenienza.
66. Il dissidio ingenerato conferisce natura sostanzialmente contenziosa al procedimento oppositorio del reclamo, procedimento il quale - al di là dell'essere stato prescelto per duttilità e sollecito modello camerale di definizione - deve considerarsi strutturato in coerenza col profilo contenutistico e funzionale.
67. Ebbene, il provvedimento, che sia adottato o confermato in sede di reclamo, è definitivo, non essendo altrimenti impugnabile né destinato ad essere assorbito in un provvedimento distinto, a sua volta impugnabile, e la descritta valenza legittima, nella specie, l'assoggettamento della decisione sul reclamo al ricorso straordinario secondo l'uniforme soluzione alla quale è stata ancorata - nel periodo più recente - la nozione di decisorietà in modo compatibile col dispiegarsi della tutela camerale; inoltre, nell'alveo della garanzia costituzionale dell'art. 111, settimo comma, Cost., la decisorietà rimane integrata dall'attitudine del provvedimento, così esitato, ad un giudicato allo stato degli atti (v., fra tante, Cass., Sez.U., n.22048 del 2023).



68. Il ricorso per cassazione è, quindi, ammissibile.

69. Del pari è ammissibile il controricorso del curatore speciale Avv.

valendo al riguardo, come già evidenziato dall'ordinanza interlocutoria, che il controricorrente si è costituito soltanto il 3 marzo 2025, ma ciò è dipeso dal fatto che tra la notifica del ricorso (il 28 gennaio 2025) e la data dell'udienza pubblica del 7 marzo 2025 non vi era comunque il termine di quaranta giorni di cui all'art.370 c.p.c.

70. In ogni caso, il contraddittorio è stato rispettato e le parti sono state sentite all'udienza pubblica della Sezione Prima della Corte del 7 marzo 2025 (ne' sono stati richiesti dalla ricorrente, in quell'occasione, termini a difesa per replicare al controricorso dell'Avv.).

71. Ancora, *in limine*, sulla eccepita sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente, tutrice internazionale di nomina consolare, per effetto dell'attribuzione, alle minori, dello *status* di rifugiate di cui, a breve, si dirà, la deduzione circa il venir meno della legittimazione del tutore internazionale di nomina consolare (che non consta avere partecipato neppure al suddetto procedimento di protezione internazionale) non appare consequenziale tenuto conto che il ricorso all'esame risulta proposto anteriormente e che esulano dal presente sindacato profili di scrutinio involgenti i poteri di rappresentanza del curatore speciale italiano richiedente la protezione internazionale delle minori innanzi alla Commissione territoriale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

72. Tanto premesso, vale sottolineare, innanzitutto, che l'odierna vicenda non muove da un procedimento di rimpatrio né da un ordine di rientro emesso in esito ad una procedura di sottrazione internazionale; si tratta, piuttosto, di una complessa procedura in esito alla quale si è avuto il riconoscimento pieno (anche da parte del Tribunale minorile) della esistenza di un tutore debitamente nominato dalla competente autorità consolare, munito di tutti i poteri di rappresentanza sostanziale che competono al tutore.

73. Su questa premessa si è innestata la prospettazione di un conflitto d'interessi tra le minori, non intenzionate a rientrare in Ucraina, e il loro



tutore che, invece, ne aveva deciso il rientro; neanche risulta positivamente affermata, in un giudizio penale, l'asserita attitudine del tutore ad attuare tali propositi tramite comportamenti inopportuni o costituenti reato, come pure emerge, qui e lì, dagli atti di causa.

74. La soluzione in ordine all'individuazione del giudice competente a dirimere il conflitto d'interessi tra le minori e il tutore internazionale e, dunque, a chi spetti la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto, muovendo dal caso concreto, come portato all'attenzione dell'autorità giurisdizionale nazionale dalla parte ricorrente, non può non tener conto, tuttavia, e in via prioritaria che, in prossimità della delicata e contrastata fase del rimpatrio delle minori nel descritto contesto, concordato tra Stati, di permanenza temporanea e provvisoria nel nostro Paese, è sopraggiunto il provvedimento di riconoscimento della protezione internazionale con l'attribuzione, alle minori, dello *status* di rifugiate.
75. Occorre divisare, dunque, tale questione, logicamente prioritaria, stante l'evidenza che l'allontanamento delle minori dal territorio nazionale, al termine della temporanea permanenza, in quanto suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità nella complessa vicenda transnazionale sulla quale si è adagiato il conflitto tra le minori e il tutore internazionale, abbia subito una battuta d'arresto per effetto dell'attribuzione dello *status* di rifugiate che ha mutato l'ambiente normativo che fa da sfondo alla vicenda.
76. Il punto di equilibrio, nel bilanciamento tra la protezione nazionale ucraina e la protezione umanitaria internazionale, è dato dall'intrinseca *ratio* della protezione umanitaria internazionale delle minori che assurge, ora, a cornice normativa della permanenza delle minori nel territorio italiano, acquisito lo *status* di minori rifugiate.
77. Occorre ricordare che l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») figura come enunciato dal considerando 16 della direttiva 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante «*norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i*



rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta», e tra gli articoli della Carta, la cui applicazione dev'essere promossa da tale direttiva, prevede, al suo paragrafo 2, che «[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti dalle autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

78. Dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, nonché dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al quale si riferiscono espressamente le disposizioni del citato articolo 24, si evince che l'interesse superiore del minore deve non solo essere preso in considerazione nella valutazione del merito delle domande riguardanti minori, ma anche influire sul processo decisionale che conduce a tale valutazione, mediante garanzie procedurali particolari.

79. Invero, come rilevato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, l'espressione «interesse superiore del minorenne», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento, al contempo, a un diritto sostanziale, a un principio interpretativo e a una regola procedurale (v. Commento generale n. 14 (2013) del Comitato sui diritti dell'infanzia sul diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1), punto 6).

80. Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, precisa che i minori possono esprimere liberamente la propria opinione e specifica che questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

81. In primo luogo, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2011/95, nel valutare l'interesse superiore del minore nel quadro di una procedura di protezione internazionale, gli Stati membri devono tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore - ivi compresa la sua salute, la sua situazione familiare e la sua istruzione - e le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza.



82. A tale proposito, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/95 prevede che l'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale deve essere effettuato tenendo conto dell'età del richiedente, al fine di determinare se, in considerazione della sua situazione personale, gli atti a cui quest'ultimo è stato o potrebbe essere esposto possano essere considerati come persecuzione o danno grave.
83. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva precisa che gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di atti specificamente diretti «contro l'infanzia».
84. La valutazione delle conseguenze che occorre trarre dall'età del richiedente, compresa la presa in considerazione del suo interesse superiore quando quest'ultimo è minore, rientra nella responsabilità esclusiva dell'autorità nazionale competente (v., in tal senso, CGUE, Prima Sezione, 22 novembre 2012 *M. M. c. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General.*, C-277/11, punti 69 e 70).
85. Dalle considerazioni che precedono risulta che, ove il richiedente la protezione internazionale sia un minore, l'autorità nazionale competente, nel valutare la fondatezza della domanda di protezione internazionale, deve necessariamente tener conto, al termine di un esame individuale, dell'interesse superiore di tale minore (v. CGUE, Grande Sezione, 11 giugno 2024, *K., L., c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid*, C-646/2021).
86. In secondo luogo, dal considerando 18 della direttiva 2011/95 risulta che gli Stati membri devono prendere in considerazione, nell'ambito di una procedura di protezione internazionale, il parere del minore in funzione della sua età e della sua maturità.
87. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/32, gli Stati membri possono stabilire, nel diritto interno, i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.
88. Qualora una siffatta possibilità sia offerta al minore, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e) di tale direttiva dispone che gli Stati membri provvedono affinché tale colloquio sia condotto con modalità consone all'età dei minori.



89. In tale contesto, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), di detta direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti abbiano la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari inerenti, segnatamente, ai minori.
90. In assenza di disposizioni più precise nella direttiva 2011/95 e nella direttiva 2013/32, spetta allo Stato membro determinare le modalità di valutazione dell'interesse superiore del minore nell'ambito della procedura di protezione internazionale, in particolare il momento o i momenti in cui tale valutazione deve avvenire e la forma che essa deve assumere, fatto salvo il rispetto dell'articolo 24 della Carta nonché delle disposizioni ricordate ai punti da 75 a 79 della sentenza CGUE, Grande Sezione, 11 giugno 2024, C-646/2021 *cit.*
91. Nel ricostruire la portata del principio la CGUE, con la già menzionata sentenza 11 giugno 2024, ha, dunque, richiamato, come addentellato dell'impianto regolatorio convenzionale e sovranazionale, anche l'art. 3, par. 1, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, e il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato per i diritti dell'infanzia, traendo, da tale compendio di disposizioni, la conclusione per cui l'interesse superiore del minore costituisce, al contempo, un diritto sostanziale, un principio interpretativo e una regola procedurale, con vincolo per l'interprete di conformarsi.
92. Ed ancora, nel quadro della procedura di protezione internazionale, il principio in oggetto comporta – come indicato dal considerando 18 della direttiva 2011/95 – di dover tenere conto di plurimi fattori, quali l'unità del nucleo familiare, l'incolumità e la sicurezza del minore, il benessere e lo sviluppo sociale del minore che si estrinsecano, in particolare, nella tutela della sua salute e della sua istruzione.
93. Inoltre, l'art. 4, par. 3, lett. c, della direttiva citata, impone che nell'esame del minore - che, come già detto, deve avvenire su base individuale - si debba tenere conto dell'età del richiedente al fine di valutare se gli atti a cui potrebbe essere esposto, in caso di ritorno nel Paese di origine, si configurino come persecuzioni e, in assenza di ulteriori disposizioni, spetta certamente



allo Stato membro determinare le concrete modalità di valutazione dell'interesse superiore del minore, sia per quanto concerne il momento in cui la valutazione deve avvenire sia con riguardo alla forma che deve assumere.

94. La domanda di protezione internazionale ha, in definitiva, nella vicenda all'esame, privato di efficacia la soluzione al dissidio occasionato dai contrastati provvedimenti, di rientro nel Paese di origine o verso altre destinazioni, al culmine della proroga della temporanea permanenza sul territorio italiano e, soprattutto, ha reso recessiva la protezione nazionale ucraina esercitata sul territorio italiano come lo stesso Piano di accoglienza temporanea concordato tra Stati (l'Italia e l'Ucraina).
95. In conseguenza dell'intervenuto riconoscimento, per le minori, dello *status* di rifugiate va affermata, *a fortiori*, l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato con il ricorso all'esame per sopravvenuta carenza di potere delle autorità ucraine (potere espresso, sul territorio italiano, dall'autorità consolare) nell'assunzione di misure di protezione delle minori, ivi inclusa la nomina di un curatore speciale ai fini del rimpatrio.
96. L'intervenuta misura di protezione internazionale sostitutiva dello Stato ospitante, fondata proprio sulla condizione di pericolo per la vulnerabilità che potrebbe derivare alle minori dal rientro in Ucraina, ha esautorato le Autorità ucraine dall'assunzione di ogni misura di protezione delle minori e le misure di protezione già assunte – volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro in Ucraina al termine del prescritto periodo rinveniente dagli atti autorizzatori dell'autorità consolare – debbono intendersi connotate da inefficacia sopravvenuta, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione de L'Aja del 1996, per effetto del riconoscimento dello *status* di rifugiate che ha innovato il titolo del soggiorno temporaneo e la natura della permanenza in Italia delle minori, elidendo la temporaneità propria delle misure di protezione adottate in conseguenza dell'evento bellico in corso e le prospettive di rientro nel Paese di origine.
97. Quanto agli effetti, sulla competenza giurisdizionale, dell'attribuzione alle minori dello *status* di rifugiate, occorre evidenziare che il ricorso alla



procedura di riconoscimento ed esecuzione di cui all'art. 4 della legge n. 64 del 1994 implica un profilo di estraneità ordinamentale delle misure di protezione che viene a cessare con l'applicazione dell'art. 6 della richiamata Convenzione del 1996.

98. Invero, l'intervento regolatorio mediante la protezione internazionale con l'attribuzione dello *status* ha valorizzato la peculiare vulnerabilità delle minori introducendo uno strumento di salvaguardia e di effettiva protezione da criticità connesse al contesto, in riferimento al Paese di origine, teatro ancora di un incessante conflitto bellico, con conseguente necessità della rimozione di condizioni ostative all'esercizio pieno ed effettivo dei diritti delle minori, accrescitive della stessa vulnerabilità delle minori.
99. Del resto, vale ricordare che il decreto legislativo n. 25 del 2008 sulle procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, all'art. 2, lett.h-bis, definisce: «*persone vulnerabili*»: *minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne [in stato di gravidanza], genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali*».
100. In definitiva, per effetto della sopraggiunta protezione internazionale sono vizzate da inefficacia sopravvenuta le misure di protezione nazionale ucraina già assunte – volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro in Ucraina – e, *a fortiori*, il provvedimento oggetto di reclamo confermato, sia pure con diversa motivazione, con la decisione ora impugnata in sede di legittimità.
101. Il dubbio interpretativo sul quale queste Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciare, enunciato al terzo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria, logicamente esaminato per primo, va, quindi, risolto con l'enunciazione del seguente principio di diritto: «In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, costituisce principio che informa l'intero sistema di protezione dei minori che la protezione nazionale del Paese di



origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso nel Paese di origine sia cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello *status* di minori rifugiate, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta. Conseguentemente, il provvedimento assunto per dirimere il conflitto, tra le minori e il tutore nazionale, reclamato e confermato, sia pure con diversa motivazione, con la decisione ora impugnata in sede di legittimità, è viziato da inefficacia sopravvenuta.».

102. Rimane da esaminare il profilo, del quale sono investite queste Sezioni Unite con altro quesito dell'ordinanza interlocutoria, di valenza nomofilattica nel contesto, descritto nello storico di lite, connotato da complessità transnazionale e che investe numerosi minori di nazionalità ucraina sul territorio italiano, in ordine al controllo giurisdizionale delle misure di protezione temporanea nazionale (ucraina) nell'alveo della sede specializzata per le misure di protezione e gestione dei conflitti tutore/curatore/minore – il Tribunale per i Minorenni – ovvero nell'orbita dello strumento processuale e modello funzionale di Giudice – il Giudice Tutelare – improntato alla concessione di provvedimenti autorizzatori d'urgenza, interni alla procedura di rientro nel Paese di origine, non necessitanti dell'ampia cognizione del giudice specializzato per i minori.
103. La cornice giuridica di riferimento internazionale è stata ben delineata da questa Corte nelle prime decisioni tematiche in tema di minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica (per tutte, v. Cass. nn. 17603/2023 e 17633/2023 *cit.*; Cass. n. 33944/2024).
104. In materia di protezione di minori con profili di internazionalità, la fonte di riferimento è l'art. 42 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che, al comma 1, recita: «*la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980, n. 742*».



105. La norma appena citata deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa legge secondo cui «1. *Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme*».
106. Le norme convenzionali dell'Aja (Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 e Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996), inoltre, rappresentano il fulcro delle regole internazionali sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza seguendo le linee già tracciate dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.
107. Il reticolo normativo che si va ad illustrare è volto a favorire l'applicazione combinata e ragionata del concorso tra normativa internazionale e legislazione nazionale interna.
108. L'art. 4 della legge n.64 del 1994 - recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970*» - rappresenta la norma di raccordo ed afferma la competenza del Tribunale per i minorenni per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle Autorità Straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1961, e prevede, al primo comma, che «1. *Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione*».



109. La disciplina sostanziale si ricava, dunque, dalle norme convenzionali e il rinvio alla Convenzione de L'Aja del 1961 è già stato inteso come mobile, nell'interpretazione che ne ha dato Cass., Sez. U, 26 giugno 2023, n. 18199, che ha sottolineato, in proposito, che i requisiti sostanziali per il riconoscimento automatico sono previsti nella Convenzione, mentre la disciplina processuale, concernente il modo in cui il riconoscimento può essere richiesto, è contenuta nella legge nazionale.

110. L'art. 1 della Convenzione de L'Aja del 1996 prevede: «1. *La presente Convenzione ha come fine: a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti; e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.* 2. *Ai fini della Convenzione, l'espressione "responsabilità genitoriale" comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.*».

111. Segue l'art. 3 della medesima Convenzione che recita: « *Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega; b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza; c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;...*».

112. Della richiamata fonte convenzionale costituisce disposizione essenziale l'art. 23, comma 1, che attribuisce il riconoscimento di pieno diritto negli altri Stati delle misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente («*le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di*



pieno diritto negli altri Stati contraenti»), sicché le misure di protezione del minore adottate dall'autorità dello Stato contraente hanno efficacia automatica nello Stato chiamato a darne applicazione, «quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità, toccando più paesi».

113. Il comma 2 dell'art. 23 *cit.* prevede analiticamente le ipotesi ostative al riconoscimento: « a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto; c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita; d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore; e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto; f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata».

114. Nella vicenda all'esame, l'art. 23 *cit.* è stato applicato da Cass. 16 ottobre 2023, n. 28637 con riferimento alla nomina consolare del tutore rappresentante di minori ucraini, laddove è stato affermato che «i minori in questione non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati ai sensi della nostra l.n.47/2017» e «di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/tutore italiano, in quanto ciò inoltre comporterebbe, come rilevato nel decreto impugnato, necessariamente l'esautoramento del tutore ucraino, al quale esso si sostituirebbe, che non potrebbe decidere alcunché con riguardo alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza,



venendo esse rimesse al tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne le indicazioni».

115. Questa Corte ha, inoltre, correttamente valorizzato la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, riconoscendo la specificità delle funzioni consolari in materia di protezione degli interessi dei cittadini dello Stato di invio, inclusi i minori.
116. Cass. n. 28637 del 2023 *cit.* ha affermato che la nomina nello Stato di provenienza, e secondo la legge ivi vigente, del tutore - rappresentante legale di minori ucraini giunti in Italia e dal medesimo accompagnati deve essere riconosciuta «nello Stato italiano in cui gli stessi, a seguito del conflitto bellico che affligge il Paese di residenza abituale dei minori, sono stati temporaneamente trasferiti»: sicché «i minori in questione non possono essere qualificati come «minori stranieri non accompagnati» ai sensi della nostra l. n. 47/2017» e di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/tutore italiano, in quanto ciò inoltre comporterebbe, come rilevato nel decreto impugnato, necessariamente «l'esautoramento del tutore ucraino, al quale esso si sostituirebbe, che non potrebbe decidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza, venendo esse rimesse al tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne le indicazioni».
117. Cass. 20 giugno 2023, n. 17603 *cit.*, ha affermato, per la stessa ragione, che l'autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dall'Ucraina, ha altresì «conferito e riconosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e tale atto, adottato dall'autorità consolare dell'Ucraina, Paese ove i minori hanno conservato la loro residenza abituale, deve essere necessariamente riconosciuto nel nostro ordinamento.
118. Ed ancora, Cass. n. 33944 del 2024 *cit.*, nel senso che non solo la nomina del tutore, ma anche quella del curatore speciale, in caso di conflitto di interessi, spetti al Console e che a questa nomina vada riconosciuta efficacia nell'ordinamento italiano alle condizioni previste dall'articolo 23 della



Convenzione, che prevede, tra l'altro, che è ostativo al riconoscimento il mancato ascolto del minore.

119. Cass. n. 33944 *cit.* ha concluso nel senso che, non essendo stata richiesta, ai fini della esecuzione, la dichiarazione di esecutività della nomina consolare del curatore speciale, ben poteva il giudice nazionale rilevare *incidenter tantum*, e solo al fine di stabilire la propria competenza, la non riconoscibilità nell'ordinamento italiano di siffatta misura, per contrasto con una delle condizioni previste dall'art. 23 della citata Convenzione (nella specie, il Console non aveva proceduto all'ascolto del minore, pur avendo all'evidenza ritenuto sussistente il conflitto di interessi, diversamente non avrebbe nominato un curatore speciale; all'ascolto del minore aveva provveduto invece il Giudice tutelare, il quale aveva preso atto della ferma volontà del minore di restare in Italia e anche del timore di rientrare in Ucraina ove era ospite di un orfanotrofio).
120. Nel ricorso introduttivo, per contrastare questa decisione, è invocato, come in altri giudizi già all'esame di questa Corte, da un lato il dovere del giudice nazionale di astenersi dall'intervenire poiché vi è stata una nomina consolare, ma poi, contraddittoriamente, non si chiede il riconoscimento della nomina consolare sibbene l'affermazione della competenza del Tribunale minorile.
121. Le ragioni addotte per individuare la competenza del Tribunale minorile non sono condivisibili, fondandosi essenzialmente sul rilievo che vi sarebbero procedimenti pendenti.
122. Ebbene, ove i minori si trovino in Italia non nella condizione di minore straniero non accompagnato, ma nella condizione di minore che ha un tutore e abbiano espresso una volontà oppositiva rispetto alla volontà del tutore, per dirimere un simile conflitto o in difetto di una valida nomina di curatore speciale consolare o di una nomina consolare a cui si possa riconoscere efficacia nell'ordinamento italiano, deve intervenire l'autorità nazionale competente all'apertura e gestione della tutela dei minori senza genitori, da individuarsi nel Giudice tutelare del circondario ove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore, come recita l'art. 343 c.c.



123. Il Giudice tutelare è infatti competente, ai sensi dell'art. 360, secondo comma, c.c., alla nomina di un curatore speciale, qualora, mancando un protutore, si profili una opposizione di interessi preclusiva del piano esercizio dei poteri di rappresentanza.
124. Il riferimento è, qui, ai poteri di rappresentanza sostanziale del tutore, che non possono essere esercitati ove si profili il conflitto d'interessi con il rappresentato.
125. Gli artt. 78 e 80 c.p.c., (nonché gli artt. 473-*bis*.7 e 473-*bis*.8 c.p.c.) e la conseguente competenza del giudice del procedimento in corso o del capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa vengono in rilievo, invece, in quanto vi sia un procedimento pendente o da instaurare.
126. Nella vicenda all'esame non vi era - all'atto della richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica al Giudice tutelare - alcun procedimento pendente presso il Tribunale minorile né risulta che sia stata attivata alcuna procedura di rimpatrio per sottrazione internazionale dei minori (tale non potendo definirsi la dedotta pendenza di un processo penale in Ucraina) o altrimenti richiesta la cooperazione della autorità giudiziarie nazionali.
127. Si versava, fino all'attribuzione dello *status* di rifugiate, in ipotesi di rimpatrio volontariamente deciso dal tutore, nella qualità di rappresentante legale delle minori, al quale il Tribunale per i minorenni aveva dato il nullaosta.
128. Tuttavia, il nullaosta non è un provvedimento da portare ad esecuzione, come deduce il tutore, ma semplicemente è volto a rimuovere un limite alla possibilità che il soggetto interessato eserciti alcune facoltà e alcuni poteri che sono già nella sua sfera di competenza.
129. Le affermazioni contenute in ricorso, ove si sovrappongono, in modo invero non lineare, piani e contesti diversi, evocando, complessivamente, procedure di rimpatrio, provvedimenti di rientro da portare ad esecuzione, sottrazione internazionale di minorenni, rifiuto della famiglia affidataria di dare esecuzione al decreto del Tribunale minorile, e al contempo il dovere di astenersi dalla decisione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, hanno sviato anche il Procuratore generale, il quale muove dalla considerazione che ci siano procedure incardinate dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania,



aventi ad oggetto le modalità esecutive del rimpatrio; sicché le conclusioni rassegnate, pur logicamente coerenti con detta premessa, tuttavia non possono essere condivise.

130. Non risulta, invero, che sia stato emesso, dal Tribunale per i minorenni di Catania, un provvedimento di rimpatrio né che sia pendente la relativa procedura, per cui l'odierna vicenda, fino alla sopraggiunta protezione internazionale, non muoveva da un procedimento di rimpatrio né da un ordine di rientro emesso in esito ad una procedura di sottrazione internazionale, trattandosi, piuttosto, di una complessa procedura (della quale si è dato dianzi atto, nella diacronica esposizione nei paragrafi che precedono) in esito alla quale si è avuto il riconoscimento pieno (anche da parte del Tribunale minorile) della esistenza di un tutore debitamente nominato dalla competente autorità consolare, munito di tutti i poteri di rappresentanza sostanziale che competono al tutore.
131. In tale contesto, nei suoi tratti peculiari, si è innervato il conflitto d'interessi tra il rappresentante sostanziale e le rappresentate, le minori, non intenzionate a rientrare in Ucraina e a conformarsi alla volontà di rientro nel Paese di origine coltivata dal tutore anche tramite comportamenti inappropriati ma privi di riscontri in guisa di fatti costituenti reato.
132. Come sopra si è detto, l'ipotesi di opposizione d'interessi tra il tutore e il minore in tema di rappresentanza sostanziale è disciplinato, nella legislazione nazionale, non dagli artt. 78 e 80 c.p.c. (né dagli artt. 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c.) ma dall'art. 360 c.c. che concerne non già - come erroneamente assume la ricorrente - «il conflitto fra i tutori e i protutori», sibbene costituisce regola del conflitto tra il minore e il tutore, non in relazione ad un processo pendente o da incardinare, ma in ordine all'esercizio dei poteri inerenti alla tutela; in questo caso, se manca un protutore, spetta al Giudice tutelare la nomina di un curatore speciale.
133. Le considerazioni sopra riportate conducono ad enunciare il seguente principio di diritto: «Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19



ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare *incidenter tantum* la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare».

134. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento impugnato va cassato e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato.

135. La peculiare complessità delle questioni trattate, tali da richiedere l'intervento nomofilattico di queste Sezioni Unite, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato; spese compensate dell'intero processo.



Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del minore e delle altre parti, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,
il 24 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Rossana Mancino

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

